

A Comune di Sissa Trecasali

Via Provinciale, 38 loc. Sissa

43018 Sissa Trecasali

protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it

Comune di Colorno

Via Cavour, 9

43052 Colorno

protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it

Comune di Torrile

Via I Maggio 1 San Polo di Torrile (PR)

43056 Torrile

protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it

Comune di Mezzani

Strada Resistenza, 2

43055 Mezzani

protocollo@postacert.comune.mezzani.pr.it

Gruppo Carabinieri Forestale di Parma

Via Macedonio Melloni, 4

43121 Parma (PR)

fpr42966@pec.carabinieri.it

Comando di Polizia Provinciale

Viale Martiri della Libertà 15

43123 PARMA

poliziaprovinciale@provincia.parma.it

e p.c. **ATI BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL – BIOVERDE SERVIZI**

SRL Via Santa Liberata, 530/A

41057 Spilamberto (MO)

boschiva@cert.database.it

Al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione

STUDIO ART S.r.l.

Strada Pietro del Prato, 15/a

43121 PARMA

art@pec.artambiente.it

Parma,

Prot.

Classifica: 7.20.30

OGGETTO: (PR-E-441/M_2018_13) ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DEL PTI_PR_2. – Fiume Po – canali Lorno e Galasso
Comunicazione inizio lavori.

IMPRESA: ATI BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL – BIOVERDE SERVIZI SRL.

Contratto: n.4080 in data 10/02/2016.

Si comunica agli Enti in indirizzo che, a partire dalla data del 24.09.2018 inizieranno le operazioni relative a: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DEL PTI_PR_2. – Fiume Po – canali Lorno e Galasso.

I lavori, affidati ai sensi del DLgs n. 50 del 18.04.2016 (e s.m.i.) all'Impresa ATI BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL – BIOVERDE SERVIZI SRL, avranno una durata di 45 giorni complessivi, con scadenza il 07.11.2018.

Tali lavori di manutenzione sono finalizzati al mantenimento di un buon regime idraulico ed a garantire l'efficienza delle arginature; essi rientrano tra gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche di competenza di questa Agenzia previsti ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), che all'art. 2 stabilisce: *"Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e, in generale, sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sopra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde"* e rispondono alle disposizioni contenute nel Disciplinare Tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua approvato dalla Regione Emilia Romagna n. 667 del 18 maggio 2009.

Si precisa che gli interventi di cui sopra si configurano come interventi di carattere silvocolturale, e pertanto non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 149 del D. Lgs. 42/2004¹.

¹ "Art.149 Interventi non soggetti ad autorizzazione". Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 5, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g), purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia."

Inoltre il D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, Legge quadro sul settore forestale, all'art. 6 comma 4 recita: "I tagli eseguiti in conformità al presente articolo ed alle specifiche norme regionali vigenti, sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490." "Il Piano paesistico regionale prescrive l'autorizzazione per gli interventi che comportano trasformazioni territoriali.

Lo stesso Piano paesistico dispone: "art.10 comma b. Sono ammessi esclusivamente:

a. La realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui

L'esecuzione dei lavori potrebbe mettere in luce la presenza di rifiuti abbandonati che dovranno essere rimossi secondo quanto previsto dall'articolo 192 del d.lgs. 152/2006.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Mirella Vergnani

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

all'art. 10 della Legge regionale 4 settembre 1981, n.30; art. 11.